



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 28/05/2020

FATTO

La ricorrente espone quanto segue:

- di essere titolare di n. 2 buoni serie O, emessi il 23/09/1988 di £ 250.000 con doppia timbratura serie P/O e P/Q, e di n. 1 buono serie O, emesso il 28/12/1989 di £ 250.000 con doppia timbratura serie P/O e P/Q;
- che i buoni appartengono alla serie O, alla quale veniva apposto un timbro con la modifica P/O e serie Q/P;
- che i timbri sovrapposti indicano modifiche dei tassi con rendimenti inferiori alla tabella riportata originariamente nel titolo e, in ogni caso, lascia inalterati i rendimenti di ogni bimestre dal 20° al 30° anno;
- che, a fronte di richiesta di rimborso dei buoni, il prospetto degli importi liquidabili presentato dall'ufficio non corrisponde ai calcoli effettuati sulla base di quanto indicato nei buoni stessi.

In conclusione, chiede la liquidazione dei Buoni in base alle tabelle stampate a tergo degli stessi, senza considerare alcuna timbratura. In subordine, chiede di riconoscere i rendimenti indicati a tergo dei Buoni previsti per gli ultimi dieci anni di rendimento.

L'intermediario espone quanto segue:

- che i buoni di cui la cliente è titolare sono stati emessi su modulo della precedente "Serie O", poi divenuta "Serie P", con l'apposizione, sulla parte anteriore, di un



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- timbro recante la dicitura “Serie Q/P” e, sulla parte posteriore, di un timbro recante la dicitura “*I tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge ...*”;
- che, come previsto dal D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della “Serie Q/P”, il capitale investito avrebbe prodotto interessi dell’8% fino al 5° anno, del 9% dal 6° al 10° anno, del 10,50% dall’11° al 15° anno e del 12% dal 16° al 30° anno (cfr. All. n. 1 alle ctd);
 - che il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell’interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%);
 - di aver pertanto calcolato le somme dovute alla cliente sulla base di quanto disposto dal D.M. 13 giugno 1986, non potendo essere derogata la suddetta disciplina né dal medesimo intermediario, né tantomeno da un presunto affidamento incolpevole di controparte;
 - che nel caso in cui i buoni siano acquistati dopo la pubblicazione dell’anzidetto D.M., data la natura imperativa delle determinazioni ministeriali, le stesse devono prevalere sul tenore letterale del modulo, eventualmente redatto in maniera difforme (richiama Cass. 16/12/2005 n. 27809);
 - che in ragione del tenore letterale del modulo nonché della pubblicità legale del suddetto D.M. (tramite pubblicazione in G.U.) la cliente avrebbe dovuto avvedersi, usando l’ordinaria diligenza, che i BFP erano della Serie Q/P, con conseguente applicazione dei rendimenti stabiliti dal D.M.;
 - che il D.M. non richiede, come pretende controparte, anche l’apposizione di un timbro recante esemplificazione numerica del calcolo di rendimento del buono nel periodo di capitalizzazione semplice (dal 21° al 30° anno), poiché non sono mutate le modalità di calcolo, ma unicamente il saggio di interessi.

Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La presente controversia riguarda i seguenti BFP (cfr. All.ti al ricorso):

n.*** 069 di £ 250.000 emesso il 23/09/1988;

n.*** 070 di £ 250.000 emesso il 23/09/1988;

n.*** 100 di £ 250.000 emesso il 28/12/1989.

La ricorrente risulta intestataria dei sopra descritti BFP unitamente ad altro soggetto, cointestatario con pari facoltà di rimborso. Tale circostanza non è specificata nel ricorso, né l’intermediario pone obiezioni in relazione alla legittimazione attiva del cointestatario. Sul punto si richiama quanto statuito di recente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia del 10 ottobre 2019, n. 22747 che ha affermato il seguente principio di diritto: “*Nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori*”.

Il Collegio rileva che i buoni in questione risultano tutti emessi tra il 23/09/1988 ed il 28/12/1989 e, pertanto, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; riportano, sul fronte, il timbro della serie “O”, corretto con l’apposizione del timbro della serie “P” e, successivamente, con quello di modifica della serie “Q/P”; riportano, sul retro, l’apposizione di un doppio timbro, sovrapposto alla tabella contenente i rendimenti della serie O, ovvero un timbro contenente i rendimenti della serie “P/O” e un timbro contenente i rendimenti della serie “Q/P”.



In tema, con decisione n. 6142/20 del 3/04/2020, il Collegio di Coordinamento ha formulato, da ultimo, i seguenti principi di diritto:

A) nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.

Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;

B) l'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del *quantum* della prestazione dedotta in contratto.

Per quanto attiene alla liquidazione dei Buoni in base al saggio fisso riportato a tergo dei titoli, il Collegio richiama la menzionata decisione del Collegio di Coordinamento:

“(…) Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (...). In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta (...). Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. (...) Giova al riguardo osservare che dinanzi all’eccezione dell’intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all’investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell’importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l’assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all’art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all’ABF, bensì di accertare il *quantum* della prestazione dovuta dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale. D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie. In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%)".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA